

FORMAZIONE del PREPOSTO

(da art. 37 DLgs 81/08 e Accordo Stato Regioni n. 221/2011)

possibile attuazione rispetto agli obblighi di formazione dei DdL ex L. 215/2021,
in attesa del nuovo ASR di giugno 2022

Definizione (da art. 2 lett. e) DLgs 81/08)

«**preposto**»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO, rispetto al LAVORATORE (dal punto 5 - Accordo Stato Regioni n. 221/2011)

La formazione del preposto, così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/08, deve comprendere quella per i lavoratori, così come prevista ai punti precedenti (punto 4 - Accordo Stato Regioni n. 221/2011) e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore.

I contenuti della formazione, oltre a quelli già previsti ed elencati all'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08, comprendono, in relazione agli obblighi previsti all'articolo 19:

Formazione Generale

Con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la **durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore**, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

I contenuti della formazione generale sono i seguenti:

1. *Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;*
2. *Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;*
3. *Definizione e individuazione dei fattori di rischio;*
4. *Incidenti e infortuni mancati;*
5. *Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;*
6. *Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;*
7. *Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;*
8. *Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.*

e- learning

**Autori
dispense/slide.
Docenti**

Possibile
solo da
punto 1 a
punto 5

AGGIORNAMENTO (dal punto 9 - Accordo Stato Regioni n. 221/2011)

Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un **aggiornamento quinquennale**, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

da art. 37, 7-ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'**aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale** e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi

Riferimenti

DECRETI ATTUATIVI

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Accordo Stato Regioni n. 221/2011).

Decreto interministeriale 6 marzo 2013 - Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro

Decreto interministeriale 27 marzo 2013 - Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo

Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni (Accordo Stato Regioni n. 128/2016).

CIRCOLARI

Circolare N. 20 del 2011 del 29/07/2011- Oggetto: attività di formazione in materia di salute e sicurezza svolta da enti bilaterali e organismi paritetici o realizzata in collaborazione con essi.

Circolare n. 13/2012 del 05/06/2012 Oggetto: Nozione organismi paritetici nel settore edile - soggetti legittimati all'attività formativa

Circolare n. 1/2022 del 16/02/2022 Oggetto: art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) - obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

LETTERE CIRCOLARI

Nota del 27/11/2013 prot. 37/0020791/MA008.A001 Oggetto: Nozione di "trasferimento" ex art. 37, comma 4, lett. b), D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

INTERPELLI

Interpello n. 11/2013 del 24/10/2013 - Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011

Interpello n. 13/2013 del 24/10/2013 - Lavoro a domicilio